

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dr. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 12 luglio 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con il reclamo del 6.10.2010 il ricorrente, assistito dal proprio legale, premettendo di essere portatore di tre polizze di pegno rilasciate dall'intermediario (61796, 62071, 62072), ha lamentato l'addebito di "somme eccessive non corrispondenti alle percentuali previste dalla legge in materia di pegno".

Con la lettera del 23.11.2010, il ricorrente ha comunicato all'intermediario che – secondo i conteggi da lui effettuati – è creditore dell'agenzia di pegno "della cifra omnicomprensiva pari ad Euro 7.000,00 (settemila/00) a titolo di interessi non dovuti ma ugualmente corrisposti" a seguito del rilascio delle citate polizze; ha chiesto dunque alla controparte di corrispondergli la suddetta somma.

Con il proprio ricorso all'ABF, il ricorrente chiede "la restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi nella misura in cui questi ultimi risultino eccedenti il tasso-limite previsto dalle normative vigenti" affermando di aver corrisposto "secondo un calcolo approssimativo" circa € 7.000,00 in più rispetto a quanto dovuto applicando i tassi legali; il cliente lamenta inoltre la mancata consegna di ricevuta attestante gli avvenuti pagamenti "(che dovevano obbligatoriamente essere in contanti)".

Il ricorrente allega copia di un esposto indirizzato alla Banca d'Italia, nel quale ha dedotto che:

- è titolare di un'attività commerciale di vendita al dettaglio di gioielli e oggetti preziosi;
- nell'anno 2009, anche a causa della crisi che ha colpito il Paese, la sua ditta ha avuto difficoltà economiche legate soprattutto alla mancanza di liquidità ed al mancato pagamento di diversi acquisti da parte di clienti; per evitare di dover chiudere l'attività ha deciso - fra il settembre e il dicembre del 2009 di impegnare alcuni gioielli nella sua disponibilità presso la convenuta, che rilasciava la relativa polizza (all. 1 all'esposto);



- il pegno aveva una durata quadrimestrale e poteva essere rinnovato: in questo caso sull'importo prestatato veniva applicato un tasso di interesse che al momento del rinnovo doveva essere versato all'agenzia (obbligatoriamente in contanti) e che rappresentava il vero e proprio guadagno della stessa (il ricorrente precisa di aver impegnato presso la resistente - fra il settembre e il dicembre 2009 - gioielli per un valore complessivo di circa 200.000 Euro, ottenendo in cambio un prestito di circa 40.000 Euro); era sempre il ricorrente a consegnare i gioielli e a occuparsi del rinnovo dei pegni, salvo sporadiche occasioni in cui delegava questi incombeni [alla persona che figura nelle polizze e ad altre persone di sua fiducia];
- nel Giugno del 2010 si è recato presso l'agenzia per procedere al rinnovo di una delle polizze e per la prima volta ha fatto caso ad un cartello "invero dalle dimensioni molto piccole" in cui venivano riportati i tassi di interesse imposti dalla legge per il rinnovo delle polizze di pegno, in particolar modo notando che il tasso di interesse massimo non poteva superare il 15% della somma a cui doveva aggiungersi il 2% di mora ed il 3% di diritto di custodia; dopo un veloce calcolo mentale ha notato che gli interessi che da diversi mesi versava erano di molto superiori; inoltre, contrariamente a quanto stabilito dalla legge (articolo 10 legge 745/38) non gli è mai stata consegnata alcuna documentazione attestante il conteggio degli interessi né gli è mai stata rilasciata fattura o atto equipollente attestante l'avvenuto pagamento degli stessi; soltanto dietro sue insistenze gli venivano consegnati degli scontrini in carta semplice che riportavano le somme da versare per il rinnovo del pegno (vedi allegati 1, 2);
- in quella sede ha fatto notare ai titolari della resistente "l'obiettivo differenza fra i tassi di interesse imposti e quelli stabiliti dalla legge", ma gli è stato risposto "in malo modo che gli interessi li stabilivano loro"; tornato a casa ha deciso di informarsi sulla vicenda e ha appreso che secondo le leggi vigenti le agenzie di pegno possono applicare sulle somme erogate tassi di interesse fino ad un massimo di circa il 15% oltre al 2% per la mora ed al 3% per i diritti di custodia: esattamente i valori riportati nel cartello presente nell'agenzia (all. 3), laddove il tasso applicato su tutte le polizze in possesso del ricorrente era pari a circa il 25% del capitale;
- di fronte alle obiezioni del ricorrente l'agenzia ha riquantificato gli interessi, facendoli aderire ai limiti imposti dalla legge (all. 2);
- l'agenzia si è rifiutata di rimborsare al ricorrente – che ne ha fatto più volte richiesta – gli interessi addebitati in misura superiore al limite di legge.

Il cliente allega al ricorso anche n. 6 polizze di pegno e alcuni scontrini, oltre ai reclami e al comunicato della Banca D'Italia di rilevazione dei tassi per il periodo di applicazione 1° ottobre – 31 dicembre 2009.

L'intermediario non ha inviato le proprie controdeduzioni.

Dalle evidenze disponibili non risulta che l'intermediario abbia trasmesso alla Segreteria Tecnica una e-mail per confermare la ricezione del ricorso, notificato – secondo quanto riferito dal ricorrente – con la lettera raccomandata ricevuta il 21.2.2011; contattato dalla Segreteria Tecnica per le vie brevi, l'intermediario ha riferito che avrebbe comunque fatto tenere le proprie controdeduzioni, che – tuttavia – non risultano allo stato pervenute.

DIRITTO



Il dato saliente che connota la vicenda per cui è lite e che suscita la più viva inquietudine del Collegio è consistito nella pressoché totale noncuranza che l'intermediario resistente ha dimostrato vuoi nella fase di reclamo vuoi in quella di ricorso, quest'ultima culminata con la assoluta assenza di partecipazione al contraddittorio validamente instaurato dal ricorrente. Il Collegio invita pertanto la Segreteria Tecnica a segnalare il predetto comportamento all'Organo di Vigilanza affinché il medesimo svolga le valutazioni e assuma i provvedimenti del caso.

Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.

Infatti il ricorrente ha provveduto a versare in atti come allegati al ricorso n. 6 polizze di pegno rilasciate dalla convenuta.

In base all'art. 10 della L. 10-5-1938 n. 745 "Le operazioni di prestito su pegno debbono essere effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza, la quale deve contenere la denominazione del Monte, la descrizione sommaria della cosa costituita in pegno, il valore di stima attribuito, la data di concessione e quella della scadenza del prestito, la indicazione dei corrispettivi dovuti al Monte e quelle altre indicazioni che siano stabilite nelle norme di cui all'art. 35. "

Tale previsione deve ritenersi integrata dalle disposizioni espresse all'art. 117 TUB nella versione in vigore in seguito alle modifiche apportate con d.lgs. 141/2010 del 13 agosto 2010 ai sensi delle quali:

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
6. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano:
 - a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
 - b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
7. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia¹.

Lo stesso articolo nella versione precedente prevedeva che:

¹ Con il successivo art. 3 c. 1 del D. Lgs. 218/2010 i commi 5, 6 e 7 dell'art. 117 T.U.B. sono stati rinumerati, rispettivamente, come commi 6, 7 e 8; al comma 6, rinumerato come comma 7, le parole: «nullità indicate nel comma 5» sono state sostituite dalle seguenti: «nullità indicate nel comma 6»; il comma 5 è stato soppresso.



1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
 - a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
 - b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Le polizze rilasciate dalla convenuta e prodotte in atti, non riportano alcuna indicazione relativamente al tasso di interesse applicato. Dal ricorso emergerebbe che tale tasso è stato stipulato verbalmente e che a tale tasso le parti si sono attenute.

E' quindi sufficiente confrontare le lacune del documento prodotto con le previsioni normative citate per concludere che gli interessi verbalmente pattuiti, o comunque pattuiti in forme diverse rispetto a quelle previste a pena di nullità, trovano la loro fonte in una clausola, o pattuizione, nulla.

Ne consegue la piana applicazione della disposizione legale sostitutiva, che integra il rapporto in corso ex art. 1419, 2° comma, c.c..

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso, accerta la nullità della clausola non scritta relativa agli interessi pattuiti, accerta quindi che gli interessi sono dovuti nella misura di cui al comma 7 dell'art. 117 del d. lgs. 385/1993 (comma 6 del medesimo articolo a decorrere dall'entrata in vigore del d. lgs. 141/2010); dispone che l'intermediario provveda a restituire al ricorrente quanto abbia riscosso in eccedenza a tale tasso ex lege.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO